Raccolta della giurisprudenza

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
GIOVANNI PITRUZZELLA
presentate il 18 giugno 2019[1]

Cause riunite C-152/18 P e C-153/18 P

Crédit mutuel Arkéa
contro

Banca centrale europea (BCE)

«Impugnazione – Politica economica e monetaria – Articolo 127, paragrafo 6, TFUE – Regolamento (UE) n. 1024/2013 – Articolo 4, paragrafo 1, lettera g) – Vigilanza prudenziale degli enti creditizi su base consolidata – Regolamento (UE) n. 468/2014 – Articolo 2, punto 21, lettera c) – Regolamento n. 575/2013 – Articolo 10 – Gruppo soggetto a vigilanza prudenziale – Enti affiliati in modo permanente a un organismo centrale»

1. Le due presenti cause riunite riguardano due impugnazioni identiche proposte dal Crédit mutuel Arkéa (in prosieguo: il «CMA»), un ente creditizio di diritto francese, e dirette all'annullamento di due sentenze del Tribunale[2], anch'esse quasi identiche, con le quali quest'ultimo ha respinto i ricorsi proposti dal CMA, intesi all'annullamento di due decisioni della Banca centrale europea (BCE)[3], che fissano i requisiti prudenziali applicabili al gruppo Crédit mutuel, di cui il CMA fa parte.

2. Tali cause danno alla Corte l'opportunità, da una parte, di interpretare per la prima volta la disposizione dell'articolo 127, paragrafo 6, TFUE che costituisce il fondamento giuridico che consente di affidare alla BCE compiti di vigilanza prudenziale nel settore bancario e, dall'altra, di fornire chiarimenti sulla portata soggettiva della vigilanza prudenziale su base consolidata esercitata dalla BCE, nell'ambito del meccanismo di vigilanza unico (MVU), sui gruppi bancari.

1 Lingua originale: il francese.

2 Sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 13 dicembre 2017, Crédit mutuel Arkéa/BCE (T-712/15, EU:T:2017:900, in prosieguo: la «prima sentenza impugnata»), e del 13 dicembre 2017, Crédit mutuel Arkéa/BCE (T-52/16, EU:T:2017:902, in prosieguo: la «seconda sentenza impugnata») (in prosieguo, congiuntamente: le «sentenze impugnate»).

3 Rispettivamente, la decisione ECB/SSM/2015 – 9695000CG7B84NLR5984/28 della Banca centrale europea (BCE), del 5 ottobre 2015, che fissa i requisiti prudenziali applicabili al gruppo Crédit mutuel (in prosieguo: la «prima decisione controversa»), e la decisione ECB/SSM/2015 – 9695000CG7B84NLR5984/40 della BCE, del 4 dicembre 2015, che fissa i requisiti prudenziali applicabili al gruppo Crédit mutuel (in prosieguo: la «seconda decisione controversa») (in prosieguo, congiuntamente: le «decisioni controverse»).

I. Contesto normativo

A. Diritto dell'Unione

3. Il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi [4] (in prosieguo: il «regolamento MVU») ha istituito, a partire dal 2014, un nuovo sistema di supervisione delle banche della zona euro e degli altri Stati membri partecipanti la cui moneta non è l'euro [5], nell'ambito dell'MVU. L'MVU è un sistema di vigilanza finanziaria composto dalla BCE e delle competenti autorità nazionali.

4. Tra i vari compiti di vigilanza attribuiti alla BCE nell'ambito dell'MVU, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera g), del regolamento MVU le attribuisce quello di «esercitare la vigilanza su base consolidata sulle imprese madri degli enti creditizi stabilite in uno degli Stati membri partecipanti, comprese le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista».

5. Il regolamento MVU è integrato e precisato dal regolamento (UE) n. 468/2014 della BCE, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito dell'MVU tra la BCE e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate [6] (in prosieguo: il «regolamento quadro MVU»).

6. L'articolo 2, punto 21, di tale regolamento definisce la nozione di «gruppo vigilato». Ai sensi di tale disposizione, come tale:

«(…) si intende ciascuno dei seguenti gruppi:

a) un gruppo la cui impresa madre è un ente creditizio o una società di partecipazione finanziaria avente la propria sede principale in uno Stato membro partecipante;

b) un gruppo la cui impresa madre è una società di partecipazione finanziaria mista avente la propria sede principale in uno Stato membro partecipante, a condizione che il coordinatore del conglomerato finanziario (…) sia un'autorità competente in materia di vigilanza degli enti creditizi e sia altresì il coordinatore nella sua funzione di autorità di vigilanza degli enti creditizi;

c) soggetti vigilati aventi ciascuno la propria sede principale nel medesimo Stato membro partecipante, purché permanentemente collegati a un organismo centrale che eserciti la vigilanza sugli stessi alle condizioni di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 575/2013 [7], e che sia insediato nel medesimo Stato membro partecipante».

4 GU 2013, L 287, pag. 63.

5 Per quanto riguarda la partecipazione degli Stati membri la cui moneta non è l'euro, v. articolo 7 del regolamento MVU.

6 GU 2014, L 141, pag. 1.

7 Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU 2013, L 176, pag. 1).

7. L'articolo 10 del regolamento n. 575/2013, a cui fa riferimento l'articolo 2, punto 21, lettera c), del regolamento quadro MVU, è intitolato «Deroga per gli enti creditizi affiliati permanentemente ad un organismo centrale». Tale articolo prevede, al paragrafo 1, che:

«Le autorità competenti possono derogare, in tutto o in parte, conformemente alla normativa nazionale, all'applicazione dei requisiti stabiliti nelle parti da due a otto a uno o più enti creditizi esistenti in uno stesso Stato membro che sono affiliati permanentemente ad un organismo centrale preposto al loro controllo, stabilito nel medesimo Stato membro, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) gli obblighi assunti dall'organismo centrale e dagli enti ad esso affiliati siano garantiti in solido ovvero gli impegni degli enti affiliati siano pienamente garantiti dall'organismo centrale;

b) la solvibilità e la liquidità dell'organismo centrale e di tutti gli enti ad esso affiliati siano controllati, nel loro insieme, sulla base di conti consolidati di tali enti;

c) la dirigenza dell'organismo centrale abbia il potere di dare istruzioni alla dirigenza degli enti ad esso affiliati.

(…)».

B. Diritto francese

8. Ai sensi dell'articolo L.511–30 del codice monetario e finanziario francese (in prosieguo: il «CMF»), ai fini dell'applicazione delle disposizioni del CMF relative agli enti creditizi e alle società di finanziamento, la Confédération nationale du Crédit mutuel (CNCM) è considerata come un organo centrale.

9. L'articolo L.511–31 del CMF prevede, in particolare, che gli organi centrali rappresentano gli enti creditizi e le società di finanziamento a loro collegati, che essi sono incaricati di vegliare alla coesione della loro rete nonché di provvedere al buon funzionamento degli enti e delle società a loro collegati e che, a tal fine, essi adottano tutti i provvedimenti necessari, in particolare per garantire la liquidità e la solvibilità di ciascuno degli enti e società, nonché dell'insieme della rete.

II. Fatti

10. I fatti di causa sono esposti nelle sentenze impugnate, alle quali rinvio per più ampi dettagli [8].

11. Per le esigenze del presente procedimento, mi limito a ricordare che il Crédit mutuel è un gruppo bancario non centralizzato, costituito da una rete di casse locali con lo status di società cooperative. Ciascuna cassa locale del Crédit mutuel deve aderire ad una federazione regionale e ciascuna federazione deve aderire alla CNCM, organo centrale della rete ai sensi degli articoli L.511–30 e L.511–31 del CMF.

12. Il CMA è una società per azioni cooperativa di credito a capitale variabile, riconosciuta come ente creditizio. Esso fa parte del gruppo Crédit mutuel.

8 V., rispettivamente, punti da 1 a 13 della prima sentenza impugnata e punti da 1 a 14 della seconda sentenza impugnata.

13. Con decisione del 1º settembre 2014 la BCE ha stabilito che il gruppo Crédit mutuel era un gruppo importante soggetto alla vigilanza prudenziale. In tale decisione, la BCE ha, in particolare, considerato che la CNCM era il livello di consolidamento più elevato in seno all'MVU e che il CMA era un ente facente parte del gruppo Crédit mutuel.

14. Con lettera del 19 settembre 2014, il CMA ha comunicato alla BCE la sua analisi relativa all'impossibilità di essere sottoposto alla vigilanza prudenziale di quest'ultima attraverso la CNCM.

15. Dopo diversi scambi di corrispondenza con il CMA e la CNCM, il 17 giugno 2015 la BCE ha adottato una decisione recante i requisiti prudenziali applicabili al gruppo Crédit mutuel[9]. In tale decisione, la BCE ha, in particolare, considerato che essa era l'autorità di vigilanza prudenziale su base consolidata della CNCM e l'autorità competente incaricata della vigilanza dei soggetti elencati in tale decisione, ivi compreso il CMA.

16. Adita dal CMA, il 14 settembre 2015, la commissione amministrativa del riesame[10] ha emesso un parere nel senso della legittimità della decisione della BCE del 17 giugno 2015. In risposta agli argomenti sollevati dal CMA, detta commissione ha in particolare considerato, in primo luogo, che non era obbligatorio che un «organismo centrale», ai sensi dell'articolo 2, punto 21, lettera c), del regolamento quadro MVU, e dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 575/2013, disponesse necessariamente della qualità di ente creditizio. In secondo luogo, detta commissione ha concluso che il gruppo Crédit mutuel soddisfaceva i requisiti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 575/2013, a cui si riferisce l'articolo 2, punto 21, lettera c), del regolamento quadro MVU.

17. A seguito di tale parere, il 5 ottobre 2015 la BCE ha adottato la prima decisione controversa, la quale ha abrogato e sostituito la decisione del 17 giugno 2015, pur mantenendo un contenuto identico[11].

18. Successivamente, il 5 dicembre 2015, la BCE ha adottato la seconda decisione controversa con la quale essa ha fissato nuovi requisiti prudenziali applicabili al gruppo Crédit mutuel, nonché ai soggetti che lo compongono.

III. Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenze impugnate

19. Con due atti introduttivi depositati nella cancelleria del Tribunale il 3 dicembre 2015 e il 3 febbraio 2016, il CMA ha proposto due ricorsi di annullamento, di contenuto sostanzialmente identico, rispettivamente contro la prima decisione controversa e contro la seconda decisione controversa.

20. A sostegno dei suoi ricorsi dinanzi al Tribunale, il CMA ha dedotto, in ciascun ricorso, tre motivi di cui solo due sono interessati dalle presenti impugnazioni. Nei suoi ricorsi, il CMA contestava, in sostanza, la legittimità delle due decisioni controverse, in quanto esse organizzavano una vigilanza prudenziale consolidata del gruppo Crédit mutuel tramite la CNCM. Con i primi motivi dei suoi due ricorsi, il CMA faceva valere che, poiché la CNCM non dispone della qualità di ente creditizio, essa non poteva essere qualificata come organismo centrale ai sensi dell'artcolo 2, punto 21, lettera c), del

9 Decisione ECB/SSM/2015/10 – 9695000CG7B84NLR5984/14 della BCE, del 17 giugno 2015, recante requisiti prudenziali applicabili al gruppo Crédit mutuel.

10 Tale commissione è prevista dall'articolo 24 del regolamento MVU.

11 Conformemente all'articolo 24, paragrafo 7, del regolamento MVU.

regolamento quadro MVU. Con i secondi motivi dei suoi ricorsi, il CMA faceva valere che la BCE aveva erroneamente ritenuto che il gruppo Crédit mutuel soddisfacesse le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 575/2013 al quale fa riferimento l'articolo 2, punto 21, lettera c), del regolamento quadro MVU [12].

21. Con le sentenze impugnate, il Tribunale ha respinto integralmente i ricorsi del CMA.

IV. Conclusioni delle parti

22. Con le sue impugnazioni, il CMA chiede alla Corte di annullare le sentenze impugnate.

23. La BCE chiede alla Corte di respingere le impugnazioni in quanto almeno parzialmente irricevibili e, per il resto, in quanto infondate; di confermare le sentenze impugnate, e di condannare il CMA alle spese.

24. La Commissione europea chiede alla Corte di respingere le impugnazioni e di condannare il CMA alle spese.

25. La CNCM, la cui domanda di intervento è stata ammessa dal presidente della Corte con ordinanza del 20 settembre 2018, sostiene le conclusioni della BCE e della Commissione e chiede alla Corte di condannare il CMA alle spese.

V. Analisi giuridica

26. A sostegno delle sue due impugnazioni, il CMA deduce due motivi.

27. I primi motivi sono relativi ad errori di diritto nell'interpretazione dell'articolo 2, punto 21, lettera c), del regolamento quadro MVU e dell'articolo 10 del regolamento n. 575/2013. Il CMA censura, in sostanza, il Tribunale per aver esso erroneamente dichiarato che tali disposizioni consentono alla BCE di organizzare una vigilanza prudenziale consolidata di enti creditizi affiliati ad un organismo centrale, anche qualora tale organismo centrale non disponga della qualità di ente creditizio.

28. Nei suoi secondi motivi, il CMA censura il Tribunale per aver esso erroneamente considerato il gruppo Crédit mutuel come un gruppo soggetto alla vigilanza prudenziale, ai sensi dell'articolo 2, punto 21, lettera c), del regolamento quadro MVU, mentre tale gruppo, secondo il CMA, non soddisfaceva alla condizione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 575/2013.

29. Prima di analizzare i motivi dedotti dal CMA, occorre preliminarmente esaminare la ricevibilità del riferimento, da parte di quest'ultimo, all'inizio delle sue impugnazioni, ad una nota, prodotta in allegato, nella quale un professore universitario, su domanda dello stesso CMA, esamina le sentenze impugnate sotto il profilo del diritto della regolamentazione e della supervisione bancaria.

30. A questo proposito, osservo che risulta dalla giurisprudenza che la funzione meramente probatoria e strumentale degli allegati implica che, qualora un documento allegato a un'impugnazione contenga elementi di diritto sui quali si fondano alcuni motivi o argomenti formulati nell'impugnazione, siffatti elementi devono figurare nel testo stesso dell'impugnazione alla quale tale documento è allegato o,

12 I terzi motivi dedotti dal CMA a sostegno dei suoi due ricorsi, con cui esso contestava, in sostanza, l'imposizione di fondi propri supplementari, non sono interessati dalle presenti impugnazioni.

almeno, essere sufficientemente individuati nella medesima. Infatti, alla luce di tale funzione degli allegati, non spetta alla Corte cercare e individuare, negli allegati, i motivi o argomenti che essa potrebbe ritenere come costituenti il fondamento dell'impugnazione o dei diversi motivi dedotti in quest'ultima [13].

31. Nella fattispecie, il rinvio generico e globale alla nota in questione effettuato dal CMA nelle sue impugnazioni è vago e non è collegato espressamente ad alcun motivo. Il CMA non individua in alcun modo in maniera specifica gli argomenti contenuti in tale nota che fonderebbero gli argomenti addotti nei motivi da esso fatti valere nelle sue impugnazioni. Di conseguenza, a mio parere, tale rinvio dev'essere considerato irricevibile, di modo che il contenuto della nota di cui trattasi non dovrebbe essere preso in considerazione come elemento di diritto posto a fondamento dei motivi e degli argomenti sollevati dal CMA nelle sue impugnazioni.

A. Primi motivi delle impugnazioni, concernenti il requisito che l'organismo centrale disponga della qualità di ente creditizio ai fini della qualificazione come «gruppo vigilato»

32. Nell'ambito dei primi motivi delle due impugnazioni, divisi in due parti, il CMA sostiene che il Tribunale ha commesso errori di diritto nell'interpretazione dell'articolo 2, punto 21, lettera c), del regolamento quadro MVU. Secondo il CMA, tale disposizione dev'essere interpretata nel senso che essa richiede che l'organismo centrale ivi considerato disponga della qualità di ente creditizio. Siffatto requisito sarebbe desunto sia dall'articolo 2, punto 21, lettera c), dello stesso regolamento quadro MVU (prima parte), sia dall'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 575/2013, al quale la detta disposizione rinvia (seconda parte).

1. Prima parte dei primi motivi, relativa ad un'interpretazione errata dell'articolo 2, punto 21, lettera c), del regolamento quadro MVU

33. Nell'ambito della prima parte dei suoi primi motivi, il CMA contesta l'interpretazione dell'articolo 2, punto 21, lettera c), del regolamento quadro MVU accolta dal Tribunale sulla base della quale quest'ultimo ha concluso che tale disposizione non implicava, di per se stessa, che un organismo centrale disponga della qualità di ente creditizio.

a) Breve sintesi del ragionamento del Tribunale

34. Nelle sentenze impugnate il Tribunale ha proceduto ad un'interpretazione letterale, teleologica e contestuale dell'articolo 2, punto 21, lettera c), del regolamento quadro MVU [14].

35. Per quanto riguarda, in primo luogo, l'interpretazione letterale, il Tribunale ha rilevato che la formulazione della disposizione in questione non dice che l'organismo centrale debba disporre della qualità di ente creditizio [15].

13 V., in questo senso e per analogia, sentenza dell'11 settembre 2014, MasterCard e a./Commissione (C-382/12 P, EU:C:2014:2201, punti da 38 a 41 e la giurisprudenza ivi citata), nonché le conclusioni dell'avvocato generale Mengozzi nella stessa causa MasterCard e a./Commissione (C-382/12 P, EU:C:2014:42, paragrafo 19). V. altresì, per analogia, sentenza del 25 aprile 2013, Commissione/Slovacchia (C-331/11, non pubblicata, EU:C:2013:271, punto 28), e ordinanza del 7 agosto 2018, Campailla/Unione europea (C-256/18 P, non pubblicata, EU:C:2018:655, punto 34).

14 V. punti 84 e segg. della prima sentenza impugnata e punti 83 e segg. della seconda sentenza impugnata.

15 V. punto 86 della prima sentenza impugnata e punto 85 della seconda sentenza impugnata.

36. Per quanto riguarda, in secondo luogo, l'interpretazione teleologica, il Tribunale si è fondato sulla duplice finalità perseguita dalla vigilanza prudenziale dei gruppi di enti creditizi su base consolidata da esso anteriormente individuata [16], e cioè: da una parte, quella di permettere alla BCE di comprendere i rischi idonei ad incidere su di un ente creditizio che non provengono da esso, ma dal gruppo a cui appartiene e, dall'altra, quella di evitare un frazionamento della vigilanza prudenziale dei soggetti che compongono detti gruppi in diverse autorità di vigilanza, specificamente la BCE e le autorità nazionali.

37. Da tale duplice finalità il Tribunale ha dedotto, in primo luogo, che il rispetto delle condizioni previste dall'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 575/2013 implica una prossimità, tra gli enti affiliati e l'organismo centrale, sufficiente per consentire di constatare l'esistenza di un gruppo [17].

38. Inoltre, in secondo luogo, esso ne ha dedotto che seguire la tesi del CMA, secondo la quale sarebbe impossibile esercitare una vigilanza prudenziale consolidata tramite un organismo centrale che non disponga della qualità di ente creditizio, «implicherebbe che diversi enti affiliati ad un organismo centrale che non dispone della qualità di ente creditizio, ma che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 575/2013, rientrerebbero, a seconda della loro significatività individuale, nella sola vigilanza della BCE, o nella vigilanza diretta dalle autorità nazionali competenti, nell'ambito dell'MVU, con il conseguente frazionamento della vigilanza prudenziale contrario alla finalità del regolamento [MVU] e del [regolamento quadro MVU]» [18].

39. Per quanto riguarda, in terzo luogo, l'interpretazione contestuale, il Tribunale ha osservato che le disposizioni rilevanti del regolamento MVU non prevedono la possibilità per la BCE di irrogare sanzioni amministrative agli organismi centrali in quanto tali. Il Tribunale ha tuttavia considerato che, poiché la vigilanza prudenziale su base consolidata si aggiunge a quella su base individuale, l'impossibilità per la BCE di irrogare sanzioni nei confronti degli organismi centrali che non dispongono della qualità di enti creditizi non costituisce un impedimento dirimente alla conduzione di un'adeguata vigilanza prudenziale, in quanto la BCE può avvalersi delle sue prerogative nei confronti dei soggetti affiliati al detto organismo centrale [19].

40. Nell'ambito della prima parte dei suoi primi motivi, il CMA adduce tre argomenti contro tale interpretazione accolta dal Tribunale.

b) Conformità dell'interpretazione accolta dal Tribunale con l'articolo 127, paragrafo 6, TFUE

41. Con il suo primo argomento, il CMA contesta al Tribunale il fatto di aver commesso un errore di diritto in quanto non ha interpretato l'articolo 2, punto 21, lettera c), del regolamento quadro MVU nel senso che sarebbe conforme alla norma di rango superiore di cui tale disposizione fa applicazione, e cioè l'articolo 127, paragrafo 6, TFUE. Da quest'ultima disposizione risulterebbe che la BCE svolge i suoi compiti di vigilanza prudenziale nei confronti dei soli enti creditizi e delle istituzioni finanziarie. Un'interpretazione dell'articolo 2, punto 21, lettera c), del regolamento quadro MVU conforme a tale norma di rango superiore del TFUE avrebbe dovuto condurre il Tribunale a considerare che l'organismo centrale di cui a tale disposizione doveva necessariamente disporre della qualità di ente creditizio per consentire alla BCE di esercitare una supervisione prudenziale consolidata a partire da tale organismo centrale. Il CMA non solleverebbe una questione di illegittimità dell'articolo 2, punto 21, lettera c), del regolamento quadro MVU, ma una semplice questione di interpretazione: la norma di diritto derivato dovrebbe essere interpretata in maniera conforme alla norma giuridica di rango superiore del TFUE.

16 V. punti da 58 a 64 della prima sentenza impugnata e punti da 57 a 63 della seconda sentenza impugnata.

17 V. punto 88 della prima sentenza impugnata e punto 87 della seconda sentenza impugnata.

18 Punto 89 della prima sentenza impugnata e punto 88 della seconda sentenza impugnata.

19 V. punti da 90 a 93 della prima sentenza impugnata e punti da 89 a 92 della seconda sentenza impugnata.

42. Inoltre, secondo il CMA, contrariamente a quanto sostiene la BCE, un organo centrale di un gruppo mutualistico, quale la CNCM, non può essere qualificato come «altra istituzione finanziaria» ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 6, TFUE. Infatti, la CNCM sarebbe una semplice associazione che esercita un'attività di carattere puramente amministrativo e che non esercita, invece, attività economiche.

43. La BCE e la Commissione sostengono che tale argomento dev'essere respinto.

44. In limine, è importante ricordare che l'articolo 127, paragrafo 6, TFUE [20] dispone che il Consiglio dell'Unione europea «può affidare alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche che riguardano la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle altre istituzioni finanziarie, escluse le imprese di assicurazione» [21].

45. Tale diposizione del TFUE constituisce il fondamento giuridico sul quale il Consiglio si è basato per adottare il regolamento MVU, sulla base del quale, successivamente, la BCE ha adottato il regolamento quadro MVU.

46. Innanzitutto, occorre rilevare che la circostanza, messa in rilievo dalla BCE e dalla Commissione [22], che il CMA non abbia sollevato alcuna eccezione di illegittimità dell'articolo 2, punto 21, lettera c), del regolamento quadro MVU alla luce dell'articolo 127, paragrafo 6, TFUE o del regolamento MVU non può avere alcuna influenza sull'argomento addotto dal CMA. Infatti, come quest'ultimo ha chiaramente affermato, il suo argomento è relativo ad un errore nell'interpretazione dell'articolo 2, punto 21, lettera c), del regolamento quadro MVU accolta dal Tribunale, in quanto tale interpretazione non sarebbe conforme alla norma giuridica di rango superiore contenuta nel TFUE. Per contro, il CMA non ha fatto valere che l'articolo 2, punto 21, lettera c), del regolamento quadro MVU sarebbe incompatibile con detta norma di rango superiore. Si tratta quindi, con ogni evidenza, di un argomento riguardante l'interpretazione dell'articolo 2, punto 21, lettera c), del regolamento quadro MVU e non riguardante la sua validità. Orbene, la possibilità di addurre un siffatto argomento non è assolutamente subordinata alla presentazione di un'eccezione di illegittimità.

47. In sostanza, il CMA sostiene che l'interpretazione dell'articolo 2, punto 21, lettera c), del regolamento quadro MVU accolta dal Tribunale sarebbe errata, in quanto dalla circostanza che l'articolo 127, paragrafo 6, TFUE si riferisce esclusivamente alla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle altre istituzioni finanziarie deriverebbe necessariamente che un organismo centrale considerato dalla detta disposizione di diritto derivato dovrebbe inderogabilmente disporre della qualità di ente creditizio perché la BCE possa esercitare una supervisione prudenziale consolidata a partire da tale organismo centrale.

48. Un argomento del genere presuppone, a mio parere, un'interpretazione restrittiva dello stesso articolo 127, paragrafo 6, TFUE e delle nozioni di «enti creditizi» e di «altre istituzioni finanziarie» ivi contenute. Secondo il punto di vista caldeggiato dal CMA, tale disposizione di diritto primario dovrebbe essere interpretata nel senso che il Consiglio non potrebbe attribuire alla BCE, nell'ambito dei compiti specifici in materia di vigilanza prudenziale che può affidarle, la competenza ad esercitare una supervisione prudenziale su base consolidata su un gruppo bancario, per il fatto che l'organismo centrale al quale i vari enti creditizi del gruppo sono affiliati non dispone a sua volta della qualità di ente creditizio.

20 L'articolo 127, paragrafo 6, TFUE è riportato testualmente all'articolo 25.2 del protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.

21 A tal fine, il Consiglio delibera mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, all'unanimità, e previa consultazione del Parlamento europeo e della BCE.

22 Nelle sentenze impugnate, il Tribunale stesso ha rilevato che il CMA non aveva sollevato alcuna eccezione di illegittimità. V. punto 81 della prima sentenza impugnata e punto 80 della seconda sentenza impugnata.

49. Di conseguenza, occorre verificare se quest'interpretazione sia effettivamente quella da accogliere per l'articolo 127, paragrafo 6, TFUE, di modo che l'interpretazione data dal Tribunale all'articolo 2, punto 21, lettera c), del regolamento quadro MVU sarebbe incompatibile con il senso della disposizione di diritto di rango superiore del TFUE.

50. Tuttavia, non credo che questa sia un'interpretazione corretta dell'articolo 127, paragrafo 6, TFUE.

51. Infatti, da un punto di vista letterale, è vero che l'articolo 127, paragrafo 6, TFUE permette al Consiglio, in maniera esplicita, di affidare alla BCE compiti specifici attinenti alla vigilanza prudenziale solo nei confronti di due tipi di soggetti: gli enti creditizi e le altre istituzioni finanziarie (ad eccezione delle imprese di assicurazione). Le due nozioni di «enti creditizi» e di «istituzioni finanziarie» sono state, d'altro canto, definite, sul piano del diritto derivato dell'Unione, nel regolamento n. 575/2013 [23].

52. Tuttavia, la determinazione della portata dell'articolo 127, paragrafo 6, TFUE e della relativa autorizzazione, nei confronti del Consiglio, ad affidare alla BCE compiti specifici in materia di vigilanza prudenziale nel settore bancario deve necessariamente essere effettuata alla luce del sistema del quale tale disposizione di diritto primario fa parte e degli obiettivi che essa persegue.

53. A questo proposito rilevo innanzitutto, che, da un punto di vista sistematico, la disposizione del TFUE in questione, che è stata introdotta nel diritto primario dal Trattato di Maastricht [24], si trova nel primo articolo del Capo dedicato alla politica monetaria (capo 2 del Titolo VIII della Parte Terza del TFUE). Tale articolo contiene le disposizioni fondamentali che fissano gli obiettivi e l'attribuzione dei compiti del Sistema europeo delle banche centrali e della BCE [25]. La disposizione in questione, inserendosi nel contesto delle altre disposizioni contenute nello stesso articolo 127 TFUE, di cui essa riveste carattere integrativo [26], presenta un'importanza di natura sistemica.

54. Tuttavia, è l'esame delle finalità perseguite dall'articolo 127, paragrafo 6, TFUE che, a mio parere, contrasta con un'interpretazione restrittiva delle nozioni di «enti creditizi» e di «altre istituzioni finanziarie» ivi contenute, che conduca ad escludere la possibilità che il Consiglio possa affidare alla BCE compiti di vigilanza prudenziale su un gruppo bancario, per la semplice mancanza della qualità di ente creditizio da parte dell'organo centrale al quale sono affiliati gli enti creditizi facenti parte del gruppo bancario in questione.

55. A questo proposito, occorre rilevare che, in generale, l'esercizio dei compiti di vigilanza prudenziale bancaria è diretto a tutelare la sicurezza e la solidità degli enti creditizi, le quali costituiscono una condizione essenziale per garantire la stabilità del sistema finanziario in generale [27]. Infatti, come la crisi finanziaria del 2008 [28] ha mostrato in maniera evidente, esiste un rapporto diretto tra la stabilità del sistema finanziario, da un lato, e la sicurezza e la solidità dei grandi enti creditizi e dei grandi gruppi bancari, dall'altro [29].

23 V. articolo 4, paragrafo 1, punti 1 e 26, del regolamento n. 575/2013.

24 V. articolo 105, paragrafo 6, del Trattato di Maastricht.

25 A questo proposito, v. sentenze del 27 novembre 2012, Pringle (C-370/12, EU:C:2012:756); del 16 giugno 2015, Gauweiler e a. (C-62/14, EU:C:2015:400), e dell'11 dicembre 2018, Weiss e a. (C-493/17, EU:C:2018:1000).

26 Tuttavia, sull'esigenza che i compiti di vigilanza prudenziale da parte della BCE siano assolti in maniera separata dalle funzioni di politica monetaria, v. considerando 65 del regolamento MVU.

27 V., al riguardo, il considerando 65 del regolamento MVU.

28 Per alcune considerazioni sulla crisi finanziaria del 2008 e sull'istituzione dell'MVU, v. conclusioni dell'avvocato generale Hogan nella causa Landeskreditbank Baden-Württemberg/BCE (C-450/17 P, EU:C:2018:982, paragrafi 1 e 2), e dell'avvocato generale Campos Sánchez-Bordona nella causa Berlusconi e Fininvest (C-219/17, EU:C:2018:502, paragrafi 1 e 2).

29 V., a tal riguardo, considerando 16 del regolamento MVU.

56. L'articolo 127, paragrafo 6, TFUE deve pertanto essere inteso nel senso che persegue la finalità di consentire al Consiglio, se e quando esso lo ritenga necessario, di affidare alla BCE compiti specifici in materia di vigilanza prudenziale nel settore bancario europeo, al fine di tutelarne la sicurezza e la solidità per garantire la stabilità del sistema finanziario – alla quale si riferisce esplicitamente l'articolo 127, paragrafo 5, TFUE – e, in ultima analisi, l'integrità della moneta unica e del mercato interno.

57. A tal riguardo, occorre rilevare che per un lungo periodo, a partire dall'introduzione nel diritto primario della disposizione contenuta nell'articolo 127, paragrafo 6, TFUE ad opera del Trattato di Maastricht nel 1992 (e a partire dall'istituzione della BCE nel 1998), sino all'adozione del regolamento MVU nel 2013, il Consiglio non ha ritenuto necessario utilizzare la facoltà, attribuitagli da tale disposizione, di affidare compiti specifici di vigilanza prudenziale bancaria alla BCE.

58. Tuttavia, la crisi finanziaria del 2008, che è rapidamente divenuta una crisi bancaria, ha messo in rilievo le lacune del sistema di vigilanza prudenziale non integrato esistenti nell'Unione e ha rivelato evidenti carenze normative che hanno contribuito ad aggravare fortemente la crisi.

59. Di conseguenza, è apparso chiaramente che solo una vigilanza prudenziale esercitata in maniera integrata a livello europeo era in grado di garantire una supervisione adeguata in un contesto nel quale un mercato interno dei servizi bancari si era sviluppato nell'Unione, in seno al quale operavano ormai parecchi gruppi a dimensione europea e attivi in vari Stati membri. Appunto in un siffatto contesto il Consiglio ha adottato il regolamento MVU.

60. Orbene, per poter conseguire gli obiettivi menzionati ai precedenti paragrafi 55 e 56 e per consentire alla BCE di esercitare pienamente i suoi compiti attinenti alla vigilanza prudenziale, è necessario che tale istituzione disponga di poteri di vigilanza non solo su base individuale, a livello di enti creditizi presi singolarmente, ma anche su base consolidata a livello di gruppi bancari di cui fanno parte uno o più enti creditizi.

61. L'attribuzione della competenza ad effettuare una vigilanza prudenziale sui gruppi bancari su base consolidata risponde alla duplice finalità giustamente individuata dal Tribunale nelle sentenze impugnate – e menzionata al precedente paragrafo 36 – ossia quella di permettere alla BCE di comprendere i rischi idonei ad incidere su di un ente creditizio che provengono dal gruppo a cui esso appartiene [30] e, dall'altra parte, quella di evitare un frazionamento della vigilanza prudenziale dei soggetti che compongono il gruppo. Rilevo del resto che il CMA non ha rimesso in discussione tale analisi nelle sue impugnazioni.

62. Orbene, alla luce di tali obiettivi, per poter esercitare in maniera efficace i compiti di vigilanza prudenziale affidati alla BCE in caso di vigilanza di un gruppo su base consolidata, i poteri di vigilanza di quest'ultima devono potersi estendere a soggetti privi della qualità di ente creditizio o di istituzione finanziaria qualora tali soggetti formino parte del gruppo bancario. In tali casi, come giustamente rilevato dalla Commissione, i poteri di vigilanza affidati alla BCE nei confronti di soggetti non bancari non si giustificano per le loro caratteristiche o attività proprie, ma per il fatto che tali soggetti formano parte di un gruppo comprendente enti creditizi e che la vigilanza nei confronti di tali enti non può avvenire in maniera efficace se non su base consolidata a livello di gruppo.

63. In un siffatto contesto, alla luce degli obiettivi perseguiti attraverso l'attribuzione dei poteri in materia di vigilanza prudenziale alla BCE, l'articolo 127, paragrafo 6, TFUE, non può essere interpretato restrittivamente in maniera tale da escludere che il Consiglio possa affidare poteri di vigilanza prudenziale su base consolidata alla BCE rispetto a gruppi bancari che, pur soddisfacendo le condizioni previste all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 575/2013, hanno al loro livello più

30 V., a tal riguardo, considerando 26 del regolamento MVU al quale ha fatto riferimento anche il Tribunale al punto 60 della prima sentenza impugnata e al punto 59 della seconda sentenza impugnata.

elevato di consolidamento un soggetto che non dispone della qualità di ente creditizio, indipendentemente dalla forma giuridica prescelta per tale soggetto. Tale interpretazione, infatti, sarebbe chiaramente in contrasto con le finalità perseguite dall'articolo 127, paragrafo 6, TFUE, menzionate al paragrafo 56 delle presenti conclusioni. Infatti, essa consentirebbe ad un gruppo bancario di sottrarsi alla vigilanza prudenziale su base consolidata solo a causa della forma giuridica, come quella di associazione, prescelta dal soggetto che funge da organo centrale, il che rischierebbe di mettere a repentaglio il carattere effettivo della vigilanza di gruppo su base consolidata.

64. Risulta da quanto precede che l'articolo 127, paragrafo 6, TFUE non osta a che la BCE possa esercitare una supervisione prudenziale su base consolidata su un gruppo bancario a partire da un organismo centrale privo della qualità di ente creditizio e che, al riguardo, purché siano soddisfatte le condizioni previste all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 575/2013, è indifferente che tale organismo abbia una forma giuridica specifica o eserciti o meno un'attività economica.

65. Da tutte le considerazioni che precedono consegue che l'interpretazione dell'articolo 2, punto 21, lettera c), del regolamento quadro MVU accolta dal Tribunale nelle sentenze impugnate non è in contrasto con l'articolo 127, paragrafo 6, TFUE e che, di conseguenza, il primo argomento della prima parte dei primi motivi dev'essere respinto.

c) Rischio di frazionamento della vigilanza prudenziale

66. Con il secondo argomento addotto nell'ambito della prima parte dei primi motivi delle sue impugnazioni, il CMA contesta la valutazione del Tribunale, riportata al paragrafo 38 delle presenti conclusioni, secondo la quale seguire la tesi da esso propugnata porterebbe ad un frazionamento della vigilanza prudenziale contrario alla finalità sia del regolamento MVU sia del regolamento quadro MVU [31].

67. Secondo il CMA, da una parte, il Tribunale snaturerebbe i termini delle disposizioni dell'articolo 2, punto 21, lettera c), del regolamento quadro MVU e dell'articolo 10 del regolamento n. 575/2013, sostenendo che taluni enti affiliati potrebbero non disporre della qualità di ente creditizio pur soddisfacendo le condizioni previste da detto articolo 10 e pur rientrando così tra i soggetti facenti parte di un «gruppo vigilato».

68. Dall'altra parte, nella fattispecie, la CNCM sarebbe un'associazione che non esercita alcuna attività economica e ha una funzione puramente amministrativa e non porterebbe quindi con sé alcun rischio proprio che possa riverberarsi sulla situazione degli enti creditizi ad essa affiliati. Il suo inserimento nella cerchia del gruppo soggetto alla vigilanza prudenziale della BCE non sarebbe pertanto giustificato dalle finalità perseguite dalla normativa controversa.

69. La BCE e la Commissione sostengono che tale argomento va respinto.

70. A questo proposito, occorre innanzitutto rilevare che, secondo una giurisprudenza consolidata, le censure dirette contro elementi ultronei della motivazione di una decisione del Tribunale non possono comportare l'annullamento della stessa e sono dunque inoperanti [32].

71. Orbene, come hanno messo giustamente in rilievo la BCE e la Commissione, tale argomento è diretto contro un elemento ultroneo della motivazione della sentenza impugnata e deve quindi essere considerato inoperante.

31 V. punto 89 della prima sentenza impugnata e punto 88 della seconda sentenza impugnata.

32 V., ex multis, sentenza del 14 marzo 2019, Meta Group/Commissione (C-428/17 P, non pubblicata, EU:C:2019:201, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).

72. Il carattere ultroneo dell'elemento della motivazione considerato dal CMA nell'ambito di tale argomento, da un lato, risulta chiaramente dal fatto che il Tribunale, nelle due sentenze impugnate, era già pervenuto, al punto precedente a quello individuato dal CMA, alla conclusione che «accogliere la qualificazione di "gruppo vigilato" ai sensi dell'articolo 2, [punto] 21, lettera c), del regolamento quadro sull'MVU risulta (…) in linea con la finalità del regolamento [MVU] e del regolamento quadro sull'MVU, indipendentemente dal fatto che l'organismo centrale di tale gruppo disponga o meno della qualità di ente creditizio» [33]. Dall'altro lato, detto carattere ultroneo è confermato dall'utilizzazione della locuzione «inoltre» all'inizio dei punti delle sentenze impugnate considerati dall'argomentazione del CMA.

73. In ogni caso, l'argomento è non soltanto inoperante, ma anche manifestamente privo di fondamento.

74. Così, per quanto riguarda, da una parte, la censura relativa ad uno snaturamento da parte del Tribunale dei termini delle disposizioni pertinenti, essa si basa su un'interpretazione manifestamente erronea delle sentenze impugnate. Infatti, ai punti considerati di tali sentenze, il Tribunale non sostiene assolutamente che enti affiliati potrebbero non disporre della qualità di ente creditizio pur soddisfacendo le condizioni previste dall'articolo 10 del regolamento n. 575/2013.

75. Per quanto riguarda, dall'altra parte, la censura relativa al fatto che, a seguito della sua natura di associazione che non esercita alcuna attività economica e svolge una funzione puramente amministrativa, l'inserimento della CNCM in seno alla cerchia del gruppo soggetto alla vigilanza prudenziale della BCE non sarebbe giustificato dalle finalità perseguite dalla normativa controversa, dalle considerazioni esposte ai precedenti paragrafi da 61 a 64 risulta che essa dev'essere respinta.

76. Ne consegue che anche il secondo argomento addotto dal CMA nell'ambito della prima parte dei suoi primi motivi dev'essere, a mio parere, respinto.

d) Compito di vigilanza e potere di sanzione

77. Con il terzo argomento addotto nell'ambito della prima parte dei primi motivi delle sue impugnazioni, il CMA fa valere che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell'interpretazione dell'articolo 2, punto 21, lettera c), del regolamento quadro MVU in quanto, pur avendo constatato che la BCE non può irrogare sanzioni nei confronti degli organismi centrali considerati da tale disposizione, esso non ha tuttavia tratto la conseguenza necessaria derivante da tale constatazione, e cioè la necessità per un organismo centrale di disporre della qualità di ente creditizio.

78. Infatti, esisterebbe uno stretto legame tra la possibilità di supervedere un ente creditizio e la possibilità di sanzionarlo in caso di infrazione. Una supervisione efficace non può essere garantita se non possono essere inflitte sanzioni. Sarebbe quindi incoerente riconoscere un potere di vigilanza da parte della BCE nei confronti di un organismo privando nel contempo quest'ultima degli strumenti che ne garantiscono il carattere effettivo. Dato che il potere di sanzione garantisce il carattere effettivo della supervisione e che tale potere può applicarsi solo agli enti creditizi e alle società finanziarie, il Tribunale avrebbe dovuto interpretare le disposizioni dell'articolo 2, punto 21, lettera c), del regolamento quadro MVU come applicabili ai soli organismi centrali aventi la qualità di ente creditizio o di società finanziaria.

33 Sulla base del ragionamento sviluppato nei punti 88 e 89 della prima sentenza impugnata e nei punti 87 e 88 della seconda sentenza impugnata.

79. La circostanza, menzionata dal Tribunale, che la BCE disponga di un potere di sanzione nei confronti dei soggetti affiliati all'organismo centrale [34] sarebbe inconferente. Infatti, il mancato rispetto dei requisiti prudenziali contenuti nel regolamento n. 575/2013 sulla base della situazione consolidata potrebbe derivare solo dall'inadempimento dell'organo centrale nell'esercizio dei suoi compiti nei confronti degli affiliati e non dal comportamento di uno degli enti creditizi affiliati. Di conseguenza, la BCE non potrebbe legittimamente sanzionare un ente creditizio qualora l'infrazione in questione non fosse ad esso imputabile.

80. La BCE e la Commissione sostengono che tale argomento dev'essere respinto.

81. A tale riguardo, occorre rilevare che, in generale, l'articolo 132, paragrafo 3, TFUE [35] autorizza la BCE ad infliggere, entro i limiti e alle condizioni stabilite dal Consiglio, ammende e penalità di mora in caso di inosservanza dei suoi regolamenti e delle sue decisioni. Sulla base di tale disposizione, la BCE ha adottato il regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sul potere della BCE di irrogare sanzioni [36].

82. Tuttavia, per quanto riguarda specificamente l'assolvimento dei compiti attinenti alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi, il potere di irrogare sanzioni è affidato alla BCE dall'articolo 18 del regolamento MVU, e più precisamente dal suo paragrafo 1. Le procedure per l'imposizione delle sanzioni in tale contesto sono previste dagli articoli 120 e segg. del regolamento quadro MVU il quale, conformemente all'articolo 18, paragrafo 7, del regolamento MVU disciplina, altresì, il rapporto con le disposizioni del regolamento n. 2532/98.

83. Come è stato dichiarato dal Tribunale nelle sentenze impugnate [37], l'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento MVU attribuisce alla BCE il potere di irrogare sanzioni ai fini dell'assolvimento dei suoi compiti in materia di vigilanza prudenziale esclusivamente agli enti creditizi, alle società di partecipazione finanziaria o alle società di partecipazione finanziaria mista. Esso non consente, invece, di sanzionare organismi centrali che non rientrino in tali categorie, quali definite, rispettivamente, ai punti 3, 4 e 5 dell'articolo 2 del regolamento MVU. Infatti, come giustamente rilevato dalla Commissione, il principio di legalità in materia di sanzioni osta all'estensione del potere di irrogare sanzioni, attribuito alla BCE, al di là dei casi specificamente previsti nelle disposizioni in materia.

84. Ciò premesso, occorre tuttavia rilevare che nessuna delle norme summenzionate in materia di sanzioni, né alcun'altra disposizione del regolamento MVU, contengono un qualsiasi supporto normativo che consenta di ritenere che il potere di infliggere sanzioni a taluni soggetti costituisca una condizione necessaria per l'attribuzione alla BCE di poteri di vigilanza prudenziale su tali soggetti, di modo che, in mancanza di potere sanzionatorio, siffatti soggetti sarebbero sottratti alla vigilanza prudenziale della BCE.

85. Il fatto che la BCE disponga di poteri di sanzione nei confronti di un certo tipo di soggetti, quali un organismo centrale, non costituisce dunque una condizione per il riconoscimento della sua competenza ad esercitare funzioni di vigilanza prudenziale su base consolidata sul gruppo di cui tale soggetto fa parte. Ne consegue che il Tribunale non può essere censurato per aver commesso un errore di diritto non traendo, dalla mancanza di potere sanzionatorio da parte della BCE nei confronti degli organismi centrali di cui all'articolo 2, punto 21, lettera c), del regolamento quadro MVU, una pretesa conseguenza secondo cui tali organismi centrali dovrebbero necessariamente disporre della qualità di ente creditizio per poter essere soggetti alla vigilanza prudenziale della BCE.

34 V. punto 93 della prima sentenza impugnata e punto 92 della seconda sentenza impugnata.

35 Tale disposizione è riportata testualmente all'articolo 34.3 del protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.

36 GU 1998, L 318, pag. 4.

37 V. punto 91 della prima sentenza impugnata e punto 90 della seconda sentenza impugnata.

86. Inoltre, non può in alcun modo essere contestato al Tribunale il fatto di aver commesso un errore riferendosi alla possibilità, per la BCE, di sanzionare, se del caso, gli enti creditizi affiliati all'organismo centrale interessato per ritenere che, malgrado la mancanza di potere sanzionatorio da parte della BCE nei confronti degli organismi centrali in quanto tali, la BCE disponesse, nondimeno, di prerogative tali da permetterle di esercitare una vigilanza prudenziale adeguata e pertanto di garantirne il carattere effettivo.

87. Al riguardo, rilevo che, oltre alla possibilità menzionata dal Tribunale, occorre anche aggiungere, come osservato dalla Commissione, quella prevista all'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento MVU. Tale disposizione prevede che, a talune condizioni, laddove necessario all'assolvimento dei compiti di vigilanza prudenziale, la BCE può chiedere alle autorità nazionali competenti di avviare procedimenti volti a intervenire per assicurare che siano imposte sanzioni appropriate in virtù, in particolare, di qualsiasi pertinente disposizione legislativa nazionale che conferisca specifici poteri attualmente non previsti dal diritto dell'Unione.

88. Da tutto quanto precede consegue, a mio parere, che anche il terzo argomento sollevato dal CMA nell'ambito della prima parte dei primi motivi dev'essere respinto e che, pertanto, la detta prima parte dev'essere integralmente respinta.

2. Seconda parte dei primi motivi, relativa ad un'interpretazione erronea dell'articolo 10 del regolamento n. 575/2013

89. Nella seconda parte dei primi motivi delle sue impugnazioni, il CMA fa valere che, contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale [38], il requisito che l'organismo centrale disponga della qualità di ente creditizio ai fini dell'applicazione della nozione di «gruppo vigilato» ai sensi dell'articolo 2, punto 21, lettera c), del regolamento quadro MVU è dedotto dall'articolo 10 del regolamento n. 575/2013. Nell'ambito di tale parte, il CMA adduce due argomenti.

90. Nell'ambito del suo primo argomento, il CMA rinvia all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento n. 575/2013 ai sensi del quale «in caso di applicazione dell'articolo 10 [dello stesso regolamento], l'organismo centrale di cui allo stesso articolo rispetta i requisiti di cui alle parti da due a otto sulla base della situazione consolidata dell'insieme costituito dall'organismo centrale unitamente agli enti a esso affiliati».

91. Il CMA sostiene che, poiché i requisiti menzionati in tale disposizione non potrebbero essere rispettati se non da un ente creditizio, un organismo centrale di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 575/2013 dovrebbe necessariamente disporre di tale qualità per poter essere sottoposto a vigilanza prudenziale. Pertanto, l'articolo 11 del regolamento n. 575/2013 presupporrebbe implicitamente, ma necessariamente, che l'organismo centrale di cui all'articolo 10 sia un ente creditizio. Il Tribunale avrebbe dunque dovuto valutare il collegamento tra le due disposizioni e privilegiare il senso che avrebbe permesso di applicare tali disposizioni in maniera coerente.

92. La BCE e la Commissione sostengono che tale argomento dev'essere respinto.

93. A tal riguardo, occorre innanzitutto precisare che, in quanto tali, gli articoli 10, paragrafo 1, e 11, paragrafo 4, del regolamento n. 575/2013 vertono sull'eventuale esenzione dal rispetto dei requisiti prudenziali previsti in detto regolamento, che può essere concessa da un'autorità competente a titolo individuale ad enti creditizi affiliati ad un organismo centrale. Per contro, la questione controversa nelle presenti impugnazioni riguarda l'esistenza di un gruppo soggetto a vigilanza prudenziale ai sensi dell'articolo 2, punto 21, lettera c), del regolamento quadro MVU, il quale rinvia esclusivamente all'articolo 10 del regolamento n. 575/2013 e non all'articolo 11 dello stesso regolamento.

38 Tale parte riguarda i punti da 95 a 108 della prima sentenza impugnata e i punti da 94 a 107 della seconda sentenza impugnata.

94. Una volta chiarito ciò, condivido interamente il ragionamento del Tribunale [39], secondo il quale la logica della relazione tra l'articolo 10, paragrafo 1, e l'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento n. 575/2013 impone che l'attuazione della seconda disposizione sia una conseguenza, e non una condizione, dell'applicazione della prima. Infatti, è solo quando l'autorità competente accetta, sul fondamento dell'articolo 10 del regolamento n. 575/2013, di esentare i soggetti affiliati ad un organismo centrale dal rispetto dei requisiti prudenziali su base individuale che trova applicazione l'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento n. 575/2013.

95. In tale caso, la citata disposizione impone che detto organismo centrale si conformi ai requisiti prudenziali sulla base della *situazione consolidata* dell'insieme che esso costituisce *con gli enti affiliati*.

96. Ne consegue così chiaramente che, quando sostiene che l'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento n. 575/2013 può essere rispettato soltanto da un ente creditizio, il CMA confonde i requisiti prudenziali eventualmente applicabili ad un organismo centrale su base individuale con quelli applicabili su base consolidata in forza di tale disposizione. L'argomento del CMA si fonda pertanto su un'interpretazione manifestamente errata dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento n. 575/2013, ai sensi del quale, quando si applica detto articolo 10, l'organismo centrale deve conformarsi ai requisiti prudenziali non a titolo individuale, ma su base consolidata.

97. Ne consegue, a mio parere, che il primo argomento della seconda parte dei primi motivi è manifestamente infondato.

98. Con il secondo argomento della seconda parte dei primi motivi, il CMA sostiene che il requisito che un organismo centrale disponga della qualità di ente creditizio perché la BCE possa esercitare la vigilanza consolidata a partire da esso discende dall'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 575/2013. Secondo il CMA, facendo riferimento alla solvibilità e alla liquidità dell'organismo centrale, tale disposizione prevederebbe implicitamente, ma necessariamente, che tale organismo abbia la qualità di ente creditizio. L'interpretazione di tale disposizione, che il CMA definisce come finalista e globalizzante, accolta dal Tribunale nella sentenza impugnata [40], terrebbe in non cale la formulazione letterale di detta disposizione che prevederebbe esplicitamente che si dovrebbero valutare la liquidità e la solvibilità dell'organismo centrale.

99. La BCE e la Commissione sostengono che tale argomento dev'essere respinto.

100. Tale argomento si basa su un'interpretazione totalmente errata dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 575/2013, il quale impone la condizione che «la solvibilità e la liquidità dell'organismo centrale e di tutti gli enti ad esso affiliati siano controllati, nel loro insieme, sulla base dei conti consolidati di tali enti».

101. Infatti, il CMA confonde, nuovamente, da una parte, la vigilanza su base consolidata dei soggetti considerati in tale disposizione «nel loro insieme» (quindi l'organismo centrale e gli enti affiliati), vigilanza di cui trattasi in tale disposizione, con, dall'altra, la vigilanza su base individuale dell'organismo centrale, vigilanza che non è oggetto di tale disposizione.

102. Ne consegue che l'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 575/2013 non implica in alcun modo che l'organismo centrale svolga attività che giustifichino il controllo della sua solvibilità e liquidità su base individuale, e quindi che tale organismo disponga della qualità di ente creditizio.

103. Ne consegue che anche il secondo argomento della seconda parte dei primi motivi dev'essere considerato manifestamente infondato.

39 V. punti 99 e seg. della prima sentenza impugnata e punti 98 e seg. della seconda sentenza impugnata.

40 Tale argomento riguarda i punti 106 e 107 della prima sentenza impugnata e i punti 105 e 106 della seconda sentenza impugnata.

104. Da tutto quanto precede risulta che i primi motivi delle due impugnazioni del CMA devono, a mio parere, essere respinti.

B. Secondi motivi delle impugnazioni, relativi ad errori nella qualificazione dei fatti in quanto il Tribunale ha dichiarato che il Crédit mutuel rispondeva alla condizione prevista all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 575/2013

105. Nei secondi motivi delle sue impugnazioni, il CMA contesta al Tribunale il fatto di aver commesso errori nella qualificazione giuridica dei fatti avendo dichiarato che il Crédit mutuel rispondeva alla condizione prevista all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 575/2013 ai fini della sua qualificazione come «gruppo vigilato» ai sensi dell'articolo 2, punto 21, lettera c), del regolamento quadro MVU.

106. Tale secondo motivo è suddiviso in due parti.

a) Prima parte, riguardante la portata dell'articolo L.511-31 del CMF e della decisione della CNCM n. 1-1992, del 10 marzo 1992

107. Nella prima parte dei suoi secondi motivi, il CMA contesta l'analisi secondo la quale il Tribunale ha dichiarato che la decisione della CNCM n. 1-1992, del 10 marzo 1992 (in prosieguo: la «decisione del 10 marzo 1992»), attestava l'esistenza di un obbligo di trasferimento di fondi propri e di liquidità all'interno del Crédit mutuel che permetteva di concludere che la condizione relativa all'esistenza di impegni garantiti in solido tra l'organo centrale e gli enti affiliati – prevista dall'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 575/2013 – era soddisfatta [41].

108. Il CMA sostiene che gli elementi derivanti da tale decisione ed esposti dal Tribunale non consentono di individuare un siffatto obbligo di trasferimento di fondi propri e di liquidità tra i diversi soggetti del Crédit mutuel. Nel sistema previsto da tale decisione, benché esista un vero e proprio vincolo solidale tra le casse facenti parte dello stesso gruppo regionale, non esiste, invece, alcun obbligo di trasferimento di fondi propri e di liquidità sul piano nazionale tra i gruppi regionali. Pertanto, in caso di difficoltà di un gruppo regionale, la CNCM non potrebbe imporre ad un altro gruppo regionale di trasferire fondi propri per sostenerlo.

109. Il fatto che la Caisse centrale de Crédit mutuel (CCCM) possa utilizzare risorse limitate ad essa affidate dai gruppi regionali (costituite dal 2% dei depositi raccolti da questi ultimi) non consentirebbe di individuare un obbligo di trasferimento di fondi propri e di liquidità tra i gruppi regionali. Si tratterebbe di una semplice messa a disposizione di una quota limitata dei depositi raccolti dai gruppi regionali a beneficio della CCCM, che resterebbe debitrice nei confronti di tali gruppi.

110. La decisione resa dal Conseil d'Etat (Consiglio di Stato, Francia) il 9 marzo 2018 nella causa n. 399413 [42], che viene fatta valere dalla BCE e dalla Commissione per corroborare la legittimità delle sentenze impugnate, sarebbe inconferente poiché è intervenuta posteriormente a dette sentenze e tratterebbe, in ogni caso, di questioni diverse da quelle sollevate nelle presenti impugnazioni.

111. La BCE e la Commissione sostengono che tale parte dev'essere respinta. La Commissione considera che, contrariamente al parere del Tribunale, l'articolo L.511–31 del CMF basta da solo a soddisfare la condizione sancita dall'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 575/2013 senza che sia necessario esaminare la decisione del 10 marzo 1992. Essa ritiene che la Corte potrebbe così procedere ad una sostituzione di motivazione al riguardo.

41 V. punti da 135 a 137 della prima sentenza impugnata e da 134 a 136 della seconda sentenza impugnata.
42 ECLI:FR:CECHR:2018:399413.20180309.

112. A questo proposito occorre rilevare, in via preliminare, che, come hanno osservato la BCE e la Commissione, il CMA non contesta l'interpretazione dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 575/2013 accolta dal Tribunale nelle sentenze impugnate, con la quale esso ha concluso che la condizione contenuta in tale disposizione è soddisfatta, dato che esiste un obbligo di trasferimento di fondi propri e di liquidità all'interno del gruppo al fine di garantire che gli obblighi assunti nei confronti dei creditori siano adempiuti [43]. Il CMA si limita a contestare l'applicazione al caso di specie di tale disposizione [44].

113. Nelle sentenze impugnate il Tribunale ha innanzitutto ricordato che nel parere del 14 settembre 2015, menzionato al paragrafo 16 delle presenti conclusioni, la commissione del riesame aveva messo in rilievo diversi motivi al fine di giustificare il rispetto di tale condizione, e cioè la formulazione letterale dell'articolo L.511-31 del CMF, l'obbligo di intervento della CNCM a vantaggio delle casse in difficoltà derivante dalla decisione del 10 marzo 1992, lo statuto della CCCM e il fatto che in passato un aiuto eccezionale era stato fornito a enti in difficoltà.

114. Il Tribunale ha poi ritenuto che la formulazione letterale dell'articolo L.511-31 del CMF non permettesse, di per sé, di concludere che la condizione prevista dall'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 575/2013 fosse soddisfatta. Esso ha tuttavia dichiarato che la decisione del 10 marzo 1992, con il meccanismo di solidarietà da essa previsto, permetteva invece di mettere in luce l'esistenza di un obbligo di trasferimento di fondi propri e di liquidità all'interno del Crédit mutuel, volto ad assicurare che gli obblighi assunti nei confronti dei creditori fossero rispettati e che quindi il solo fatto dell'esistenza di tale meccanismo di solidarietà permetteva di considerare soddisfatta la condizione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 575/2013.

115. A tale riguardo, prima di esaminare le censure dedotte dal CMA contro tale ragionamento, occorre esaminare la domanda di sostituzione di motivazione presentata dalla Commissione, domanda che presenta carattere preliminare.

116. Secondo una costante giurisprudenza della Corte, la ricevibilità di una domanda di sostituzione della motivazione presuppone la sussistenza di un interesse ad agire, nel senso che tale domanda deve poter procurare, con il suo esito, un beneficio alla parte che l'ha proposta. Ciò può verificarsi quando la domanda di sostituzione della motivazione costituisce una difesa avverso un motivo formulato dalla parte ricorrente [45].

117. Nella fattispecie, ove si dovesse concludere che, contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale, l'articolo L.511-31 del CMF permette, di per se stesso, di ritenere che la condizione prevista dall'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 575/2013 sia soddisfatta dal Crédit mutuel, la prima parte dei secondi motivi presentata dal CMA diventerebbe inconferente. Infatti, in un caso del genere, non sarebbe più necessario esaminare gli argomenti del CMA relativi ad un errore del Tribunale riguardo alla valutazione della decisione del 10 marzo 1992. Di conseguenza, poiché la Commissione ha interesse a presentare la domanda di sostituzione della motivazione, tale domanda dev'essere, a mio parere, considerata ricevibile.

118. Per quanto riguarda la portata dell'articolo L.511-31 del CMF, nelle sentenze impugnate il Tribunale ha, innanzitutto, considerato che, in assenza di decisioni dei giudici nazionali competenti, spettava ad esso pronunciarsi sulla portata di tale disposizione. Il Tribunale ha pertanto dichiarato che l'articolo L.511-31 del CMF non permetteva, in sé e per sé, di concludere che la condizione prevista dall'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 575/2013 fosse soddisfatta a causa del carattere troppo generico della sua formulazione che fa riferimento all'adozione di «provvedimenti necessari» per «garantire la liquidità e la solvibilità di ciascuno degli enti e società, nonché

43 V. punti da 118 a 130 della prima sentenza impugnata e punti da 117 a 129 della seconda sentenza impugnata.

44 V. punti da 131 a 139 della prima sentenza impugnata e punti da 130 a 138 della seconda sentenza impugnata.

45 V., ex multis, sentenza dell'11 luglio 2013, Ziegler/Commissione (C-439/11 P, EU:C:2013:513, punto 42 e giurisprudenza ivi citata).

dell'insieme della rete». Il Tribunale ha considerato che non era possibile dedurre da una disposizione di carattere talmente generico l'esistenza di un obbligo di trasferimento di fondi propri e di liquidità all'interno del gruppo al fine di assicurarsi che gli obblighi nei confronti dei creditori siano rispettati [46].

119. La Commissione sostiene che l'interpretazione dell'articolo L.511-31 del CMF accolta dal Tribunale è troppo restrittiva. Per suffragare la sua tesi essa menziona l'interpretazione di tale disposizione contenuta nella decisione del Conseil d'État del 9 marzo 2018, n. 399413. La BCE fa riferimento anch'essa a tale decisione, ma fonda la sua argomentazione anche sulla decisione del Conseil d'Etat del 13 dicembre 2016, n. 403418 [47].

120. A questo proposito occorre ricordare, così come il Tribunale, che, in applicazione di una giurisprudenza costante, la portata delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali dev'essere valutata tenuto conto dell'interpretazione che ne danno i giudici nazionali [48].

121. La circostanza, addotta dal CMA, che la decisione del Conseil d'État del 9 marzo 2018 sia posteriore alle sentenze impugnate non impedisce la sua presa in considerazione al fine di interpretare l'articolo L.511-31 del CMF, dato che le parti hanno avuto, dinanzi alla Corte, la possibilità di presentare le loro osservazioni [49].

122. Orbene, al punto 5 della decisione del Conseil d'État del 13 dicembre 2016, tale giudice ha precisato che «[i]l legislatore (…) ha affidato [alla CNCM], adottando le disposizioni degli articoli L.511-31 (…) i compiti di vegliare alla coesione d[ella] rete del [Crédit mutuel e] di esercitare un controllo amministrativo, tecnico e finanziario sull'organizzazione e sulla gestione di ciascuna cassa e di adottare tutti i provvedimenti necessari al buon funzionamento della rete. (…) Inoltre, in forza dell'articolo L.511-31 dello stesso codice, la CNCM, qualora la situazione finanziaria degli enti interessati lo giustifichi, e malgrado ogni disposizione o accordo contrario, può decidere la fusione di due o più casse affiliate alla rete, la cessione dei loro elementi patrimoniali nonché la loro dissoluzione. Da tale contesto legislativo e regolamentare risulta che, a prescindere dallo stato dei rapporti in seno alla rete del Crédit mutuel tra i gruppi che vi si sono costituiti, la CNCM è incaricata per legge della preparazione e dell'attuazione dei provvedimenti che rientrano nel quadro del controllo sistemico del sistema bancario per quanto riguarda l'insieme del gruppo Crédit mutuel e, in quanto "impresa capogruppo dell'Unione", deve tenere in serbo un piano preventivo di risanamento per tale gruppo».

123. Analoghe considerazioni sono contenute nel punto 7 della decisione del Conseil d'État del 9 marzo 2018 nel quale viene aggiunto che «[l]'esercizio di tali compiti, in quanto partecipa al controllo degli enti creditizi, implica necessariamente che la [CNCM] sia competente a emanare prescrizioni che si impongano alle casse, per vegliare al rispetto, da parte di queste ultime, delle disposizioni loro applicabili e per irrogare loro, in caso di infrazione a tali disposizioni, sanzioni adeguate».

124. Inoltre, al punto 20 di quest'ultima decisione, il Conseil d'État ha dichiarato che «per "garantire la liquidità e la solvibilità della rete" di cui essi hanno la responsabilità, gli organi centrali sono autorizzati, a norma dell'articolo L.511-31 del code monétaire et financier, a prendere "tutti i provvedimenti necessari" e, in particolare, a istituire, tra i membri della rete, meccanismi di solidarietà vincolanti, i quali non possono limitarsi alla sola costituzione di meccanismi prefinanziati come fondi di garanzia».

46 Punto 134 della prima sentenza impugnata e punto 133 della seconda sentenza impugnata.

47 ECLI:FR:CECHR:2016:403418.20161213.

48 V., ex multis, sentenza del 16 settembre 2015, Commissione/Slovacchia (C-433/13, EU:C:2015:602, punto 81 e giurisprudenza ivi citata).

49 V., in questo senso e per analogia, sentenza del 5 aprile 2017, EUIPO/Szajner (C-598/14 P, EU:C:2017:265, punti da 44 a 46 e giurisprudenza ivi citata). In questo senso, v., altresì, sentenza del 24 aprile 2018, Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence e a./BCE (da T-133/16 a T-136/16, EU:T:2018:219, punto 87). In particolare, il CMA ha preso posizione sulla decisione del Conseil d'État del 9 marzo 2018 nell'ambito della sua replica.

125. Risulta da tale giurisprudenza del Conseil d'État che l'obbligo previsto all'articolo L.511-31 del CMF di «adottare tutti i provvedimenti necessari, in particolare per garantire la liquidità e la solvibilità di ciascuno di tali enti e società così come dell'insieme della rete», implica poteri di controllo amministrativo, tecnico e finanziario molto approfonditi in capo alla CNCM sull'intera rete del Crédit mutuel, poteri che le consentono di istituire, in qualsiasi momento, meccanismi di solidarietà vincolanti, come obblighi di trasferimenti di fondi propri e di liquidità che possono essere imposti ai membri della rete. Tali poteri sono descritti dal Conseil d'Etat come estesi sino a consentire alla CNCM, in caso di crisi finanziaria di un ente, di decidere la fusione tra due o più casse affiliate alla rete, e ciò malgrado ogni disposizione o accordo contrario. Orbene, il potere di imporre a un membro della rete una fusione con un ente in crisi finanziaria equivale ad imporgli di accollarsi le passività di tale ente, il che implica su tale membro un effetto potenzialmente più gravoso di quello risultante dall'imposizione di un semplice trasferimento di fondi propri e di liquidità.

126. Alla luce dell'estensione di tali poteri di controllo e di intervento in caso di crisi di un ente membro della rete esistenti in capo alla CNCM sui soggetti facenti parte della rete del Crédit mutuel, non si può, a mio parere, negare che la disposizione dell'articolo L.511-31, quale descritta dalla giurisprudenza del Conseil d'État, comporti l'esistenza di un obbligo di trasferimento di fondi propri e di liquidità all'interno della rete del Crédit mutuel. Ne consegue che, contrariamente al parere del Tribunale, tale articolo basta, a mio parere, da solo, a far sì che tale gruppo soddisfi la condizione dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 575/2013.

127. Orbene, conformemente ad una giurisprudenza costante della Corte, se la motivazione di una decisione del Tribunale è viziata da un errore, ma il dispositivo della decisione stessa appare fondato per altri motivi di diritto, un vizio di questo tipo non è idoneo a determinare l'annullamento di tale decisione e si deve procedere a una sostituzione della motivazione [50].

128. Ne consegue, a mio parere, che occorre accogliere la domanda della Commissione di sostituzione della motivazione e, di conseguenza, respingere la prima parte dei secondi motivi in quanto inconferente.

b) Seconda parte, riguardante la non applicabilità della decisione della CNCM n. 1-1992, del 10 marzo 1992, a tutta la cerchia del gruppo Crédit mutuel

129. Nell'ambito della seconda parte dei suoi secondi motivi, il CMA fa valere che il Tribunale ha commesso un errore di qualificazione giuridica dei fatti in relazione all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 575/2013 in quanto, anche supponendo che la decisione del 10 marzo 1992 sancisca l'esistenza di un obbligo di trasferimento di fondi propri e di liquidità, tale decisione non si applicherebbe a tutta la cerchia del gruppo Crédit mutuel soggetta alla vigilanza prudenziale della BCE.

130. La cerchia del gruppo Crédit mutuel comprenderebbe, infatti, soggetti bancari, le controllate delle casse regionali, che non sono affiliati all'organismo centrale. Tali controllate sfuggirebbero totalmente all'ambito di applicazione della decisione del 10 marzo 1992 e nei loro confronti non esisterebbe alcun meccanismo di solidarietà. La CNCM non avrebbe alcuna delle prerogative di cui all'articolo 10 del regolamento n. 575/2013 nei confronti di tali controllate.

131. La BCE sostiene, innanzitutto, che tale argomentazione, comparsa per la prima volta nella fase dell'impugnazione, costituisce un motivo nuovo che non verte sull'interpretazione dell'articolo 10 del regolamento n. 575/2013, ma sulla portata dell'articolo 2, punto 21, lettera c), del regolamento quadro MVU e che, pertanto, tale seconda parte sarebbe irricevibile. La Commissione si associa sostanzialmente alla tesi della BCE. La BCE e la Commissione sostengono che, in ogni caso, la

50 V., in questo senso, ex multis, sentenza del 23 gennaio 2019, Deza/ECHA (C-419/17 P, EU:C:2019:52, punto 87 e giurisprudenza ivi citata).

seconda parte del secondo motivo dev'essere respinta in quanto infondata. In tale contesto, la BCE invita la Corte a chiedere la comunicazione di talune convenzioni di rifinanziamento concluse tra gli enti mutualistici del gruppo Crédit mutuel e le loro controllate quale misura di organizzazione del procedimento in applicazione dell'articolo 64 del regolamento di procedura.

132. A questo proposito, occorre ricordare che risulta da una giurisprudenza costante che, poiché, nell'ambito di un'impugnazione, il controllo della Corte è limitato alla valutazione della soluzione giuridica che è stata fornita a fronte dei motivi di ricorso e degli argomenti discussi dinanzi ai giudici di primo grado, una parte non può sollevare per la prima volta dinanzi alla Corte un argomento da essa non dedotto dinanzi al Tribunale [51].

133. Orbene, mi sembra indubbio, alla lettura del fascicolo, che l'argomentazione presentata dal CMA nell'ambito della seconda parte dei secondi motivi non è stata in alcun modo sollevata dinanzi al Tribunale in primo grado. Essa non può neppure essere qualificata come argomento nuovo che costituisca il semplice sviluppo o l'ampliamento dell'argomentazione svolta dinanzi al Tribunale [52].

134. Di conseguenza, ritengo che tale parte sia irricevibile.

135. In via subordinata, rilevo che, anche supponendo, quod non, che tale parte sia ricevibile, essa è, in ogni caso, parimenti inconferente.

136. Infatti, nella sua decisione del 9 marzo 2018 il Conseil d'État ha precisato che i poteri di controllo che la CNCM è tenuta ad esercitare, ai sensi dell'articolo L.511-31 del CMF, nell'ambito della rete del Crédit mutuel devono considerarsi come estesi anche «alle controllate delle casse qualora la situazione finanziaria delle prime abbia un'incidenza su quella delle seconde» [53]. Di conseguenza, alla luce della conclusione a cui sono giunto al precedente paragrafo 125, secondo la quale l'articolo L.511-31 del CMF basta da solo a far sì che la condizione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 575/2013 sia soddisfatta, anche ipotizzando che la decisione del 10 marzo 1992 non si applicasse a tutta la cerchia del gruppo del Crédit mutuel, tale circostanza non avrebbe alcuna conseguenza sulla constatazione che tale gruppo soddisfa detta condizione.

137. Da tutto quanto precede consegue, a mio parere, che la seconda parte dei secondi motivi dev'essere respinta, senza che sia necessario statuire sulla domanda di una misura di organizzazione del procedimento presentata dalla BCE. Pertanto, poiché i secondi motivi delle due impugnazioni debbono essere respinti, occorre, a mio parere, respingere integralmente le due impugnazioni.

VI. Sulle spese

138. A norma dell'articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l'impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese.

139. Ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza del successivo articolo 184, paragrafo 1, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

140. Poiché il CMA è rimasto soccombente, esso sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla BCE, dalla Commissione e dalla CNCM, conformemente alle domande di queste ultime.

51 V., ex multis, sentenza del 20 settembre 2018, Agria Polska e a./Commissione (C-373/17 P, EU:C:2018:756, punto 99 e giurisprudenza ivi citata).

52 Infatti, un argomento che costituisca lo sviluppo o l'ampliamento dell'argomentazione presentata dinanzi al Tribunale è ricevibile. V. sentenza del 10 settembre 2009, Akzo Nobel e a./Commissione (C-97/08 P, EU:C:2009:536, punto 39).

53 V. punti 10 e 11 della decisione del 9 marzo 2018 del Conseil d'État.

VII. Conclusione

141. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di statuire come segue:

1) Le impugnazioni sono respinte.

2) Il Crédit mutuel Arkéa sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Banca centrale europea, dalla Commissione europea e dalla Confédération nationale du Crédit mutuel.